



COMUNE DI SONDRIO

**REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI NEL PERIODO DI INTERDIZIONE DEGLI
ORGANI O SOGGETTI TITOLARI – ART. 18, COMMA 3, D. LGS. N. 39/2013.**

(approvato con deliberazione di giunta comunale n. 150 del 30/06/2015 - entrato in vigore il
04/08/2015)

INDICE

Art. 1 Finalità e campo di applicazione	p. 3
Art. 2 Organi e soggetti interessati	p. 3
Art. 3 Procedure	p. 3
Art. 4 Sostituti	p. 4
Art. 5 Decorrenza e riesame delle norme	p. 4

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 18, comma 3, del d. lgs. 08 aprile 2013 n. 39.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le procedure di competenza del Comune di Sondrio che sono soggette al campo di applicazione del d. lgs. n. 39/2013.

Art. 2

Organi e soggetti interessati

1. Sono organi e soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il consiglio comunale;
 - b) la giunta comunale;
 - c) il sindaco;
 - d) il responsabile della prevenzione della corruzione;
 - e) il segretario generale;
 - f) i dirigenti;
 - g) il comandante della polizia locale.

Art. 3

Procedure

1. Laddove incarichi conferiti dagli organi e dai soggetti di cui all'art. 2 siano dichiarati nulli dalle Autorità competenti, il responsabile della prevenzione della corruzione entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione comunica all'organo o soggetto che ha conferito l'incarico ed al sostituto individuato dal presente regolamento, l'attivazione delle procedure previste dal presente regolamento.
2. Laddove l'incarico dichiarato nullo sia stato conferito dal responsabile della prevenzione della corruzione provvede a tal fine il dirigente individuato con le modalità previste dall'art. 4, comma 1, lett. d).
3. La comunicazione del responsabile della prevenzione della corruzione di cui al comma 1 deve:
 - a) recare in allegato la documentazione relativa alla dichiarazione di nullità;
 - b) indicare, laddove non già presente nella documentazione di cui sub a), il periodo di interdizione conseguente;
 - c) contenere l'invito al sostituto di attivarsi per il conferimento dell'incarico nel periodo di interdizione dell'organo o soggetto titolare.
4. Ultimato il periodo di interdizione il responsabile della prevenzione della corruzione invia apposita comunicazione all'organo o soggetto che ha conferito l'incarico ed al sostituto entro cinque giorni dalla scadenza del periodo di interdizione.

5. Laddove richiesto dalla normativa vigente, il responsabile della prevenzione della corruzione assicura la pubblicazione dei relativi atti e la comunicazione degli stessi alle Autorità competenti esterne al Comune.

Art. 4 Sostituti

1. Ai fini del presente regolamento i sostituti sono così individuati:

- a) nel caso l'interdizione riguardi il consiglio comunale, sostituto è l'organo o soggetto indicato dal consiglio comunale con apposita deliberazione adottata in termini generali. Laddove venga indicata la giunta comunale alla deliberazione di conferimento dell'incarico non potrà partecipare il sindaco;
- b) nel caso l'interdizione riguardi la giunta comunale, sostituto è il consiglio comunale, sempre che lo stesso consiglio accetti tale ruolo con apposita deliberazione adottata in termini generali. Nel tale ultimo caso alla deliberazione di consiglio comunale di conferimento dell'incarico non potrà partecipare il sindaco;
- c) nel caso l'interdizione riguardi il sindaco, sostituto è il vice-sindaco;
- d) nel caso l'interdizione riguardi il responsabile della prevenzione della corruzione, sostituto è un dirigente da individuare a cura del sindaco con proprio decreto entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- e) nel caso l'interdizione riguardi il segretario generale, sostituto è il vice-segretario;
- f) nel caso l'interdizione riguardi un dirigente, sostituto è il soggetto titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990;
- g) nel caso l'interdizione riguardi il comandante della polizia locale, sostituto è il soggetto titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990.

2. I sostituti devono procedere al conferimento degli incarichi alle stesse condizioni e negli stessi termini previsti per il conferimento da parte degli organi o soggetti interdetti.

Art. 5 Decorrenza e riesame delle norme

1. Il presente regolamento entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 2, dello statuto comunale.

2. Il presente regolamento potrà essere rivisto in considerazione dell'esperienza maturata.